

Diritto dell'economia. Lo schema di decreto sulla revisione ridefinisce l'obbligo del collegio

Partita aperta sui sindaci

Salta il vincolo nelle società indebitate o con aiuti pubblici

Maria Carla De Cesari

ROMA

Si amplia nelle Srl l'obbligo del collegio sindacale, l'organo di controllo delle società, anche se il legislatore sta ancora valutando fin dove è opportuno spingersi nell'obbligo.

Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/43/Ce sulla revisione legale dei conti, approvato dal Consiglio dei ministri di mercoledì 28 ottobre, contiene infatti alcune limature.

Era già saltato, prima della riunione del governo, l'obbligo del collegio sindacale per le società che hanno utilizzato contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore a un limite che avrebbe dovuto essere fissato con decreto del ministro dell'Economia. Quindi, è stato cancellato il vincolo dell'organo di controllo per le società che hanno un rilevante indebitamento. Più precisamente, il testo prevedeva l'obbligo per le società che per due esercizi consecutivi avessero superato «il valore fissato con decreto del ministro dell'Eco-

nomia e delle finanze del rapporto» tra i debiti e il patrimonio netto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 e del 29 ottobre).

È invece rimasta, nel testo che è ora all'esame delle commissioni parlamentari per il parere, l'estensione obbligatoria nelle società tenute al bilancio consolidato e nella controllante di una società soggetta alla revisione legale dei conti.

Confermato anche il potere di surroga da parte parte del tribunale, nel caso in cui l'assemblea non provveda alla nomina entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio che "certifica" l'obbligo (con il superamento, per esempio, dei limiti "dimensionali"). Basta la segnalazione di «qualsiasi soggetto interessato». È il riconoscimento del ruolo pubblicistico esercitato dal collegio sindacale.

Ora occorrerà vedere se le commissioni parlamentari divideranno le ragioni di quanti insistono sulla funzione del collegio sindacale quale garanzia dell'interesse pubblico, oppure se si opererà per un regime più leggero, per non accollare nuo-

vi oneri alle imprese. Se dovesse passare l'obbligo del collegio sindacale in tutti i casi delineati in queste settimane (e su cui, in parte, si è fatto dietrofront) i nuovi organismi di controllo potrebbero superare i 50-60mila.

In generale, il nuovo articolo 2477 del codice civile riconosce la facoltatività del collegio (che viene previsto nello statuto) per le Srl che non raggiungono i limiti di legge. L'obbligo è invece confermato quando il capitale sociale è di almeno 120mila euro (il minimo per le Spa). E quando, per due esercizi consecutivi vengono superati due parametri: 4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8 milioni e 800mila euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media. In quest'ultimo caso, l'assemblea può mandare a casa i sindaci quando per due esercizi consecutivi non si raggiungono due dei tre limiti.

Se lo statuto della società non dispone diversamente, è confermato che il collegio sindacale esercita anche la revisione legale.